



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 36 del 29/07/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI VALIDATO DAL CONSORZIO DI BACINO 16 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:55, a seguito di apposita convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Seduta in modalità telematica a distanza, così come previsto dal Decreto Sindaco n. 18 del 29 luglio 2020 ad oggetto: "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19".

La seduta viene svolta mediante piattaforma Go To Meeting.

All'appello uninominale risultano:

	Nome	P	A		Nome		
1	BARACCO LUCA	X		10	CARACCILO ARTURO	X	
2	SANTORO ERICA	X		11	PAVANELLO MARCO		Ass. Giust
3	GREMO PAOLO	X		12	VALLE PIER PAOLO	X	
4	ISABELLA GIOVANNI	X		13	FAVERO ALESSANDRO		Ass.
5	GRIMALDI ANGELA	X		14	FONTANA ANDREA		Ass.
6	MIGLIORINO FABIO	X		15	GIAMPIETRO ROBERTO		Ass. Giust
7	SIRACUSA GIUSEPPE	X		16	DOLFI ANDREA		Ass. Giust
8	ALLERI CRISTINA	X		17	ESPOSITO MAURO	X	
9	SERGNESSE STEFANO	X					

Assume la presidenza il Sig. Luca Baracco

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Dott.ssa Diana VERNEAU.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI VALIDATO DAL CONSORZIO DI BACINO 16 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26 settembre 2019 “Documento Unico di Programmazione 2020/2022 – presentazione ed approvazione”;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 19 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 – Approvazione”;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19 dicembre 2019 “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022”;
La Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 6 febbraio 2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 ”;
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30.7.2016 ad oggetto “Regolamento Comunale per l'esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni amministrative (art. 3 D.L. 174/2012 l. 213/2012)”;

VISTI:

Il D. Lgs. 126 del 10.08.2014 il quale integra e modifica il precedente D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42;
La Legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020);
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
l'aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) approvato con deliberazione della GC n. 18/2019;
Le linee guide ANAC 4/2018, così come aggiornate con deliberazione C.C. n. 636/2019;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
 - l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
 - l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
 - la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m. e i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
-



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che:

- nell'ambito del Consorzio di Bacino n. 16, organo di governo del ciclo integrato dei rifiuti sulla scorta della normativa regionale, cui appartiene il Comune di Caselle Torinese, la titolarità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani venne conferita alla società S.E.T.A. S.p.A., di proprietà dei Comuni stessi, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 10 della L.R. 24/2002, in esecuzione della deliberazione n. 10 del 12 marzo 2004 dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del Consorzio di Bacino 16;
- il gestore del servizio, società S.E.T.A. S.p.A., in forza dei citati provvedimenti, ha provveduto all'applicazione della tariffa, nonché alla sua riscossione dalla sua introduzione (2006) sino a tutto il 2008;
- con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio di Bacino 16, n. 9 del 27 novembre 2008, avente ad oggetto "*Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti – Modifica dello Statuto consortile e criteri per la modifica del regolamento per l'applicazione della Tariffa*", si stabilì di ricondurre al Consorzio di Bacino la competenza complessiva della gestione finanziaria della tariffa, ivi compresa la sua riscossione, a far data dall'esercizio 2009;
- il Consorzio di Bacino conserva la competenza per l'accertamento e la riscossione della TIA e TARES per tutte le annualità pregresse, sino al compimento della decadenza quinquennale delle Tariffe stesse;

Richiamata la propria deliberazione n. 49 del 11.11.2019 "Proroga Convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2020";

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Caselle Torinese è presente pertanto e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito Consorzio di Bacino 16, come da deliberazione n. 15 del 9/07/2020 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 e relativi allegati, trasmessa in data 16/07/2020 – protocollo n. 2385, e agli atti dell'ente, il quale provvederà a trasmettere ad ARERA il Piano finanziario e i relativi allegati come previsto dall'art. 6 della deliberazione AERRA n. 443/2019;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 23 del 29.04.2014, modificato e riapprovato con deliberazioni n. 10 del 7.04.2015 e n. 11 del 21.03.2016, e riapprovato con modificazioni in data odierna;

Visto in particolare l'art. 4 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A", unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, validato dal Consorzio di Bacino 16 (Ente territorialmente competente), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *"a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

Considerato che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Caselle Torinese, determinato considerando quanto indicato nelle *Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019", ammonta ad € 1.439.064,57, inferiore all'importo del Piano Finanziario, come risulta dalla documentazione prot. n. 2385/2020 pervenuta dal Consorzio di Bacino 16, allegato "B", unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che tali risultanze non tengono comunque conto di *tutti* i costi da coprire con la TARI in base al DPR 158/1999 (riferiti, ad esempio, ai costi comuni e agli accantonamenti), e che gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno considerati anche facendo riferimento al fatto che il fabbisogno standard non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, NON rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, e che pertanto viene operato lo spostamento dell'importo di € 598.452,00 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai costi variabili a quella dei costi fissi;

Preso atto che anche per il 2020, fino a diversa disciplina di ARERA – art. 57-bis D.L. 124/2019) i comuni possono avvalersi della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;

Ritenuto di confermare le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Ka e Kb** per le utenze domestiche e **Kc e Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate per le annualità 2019 e precedenti in regime di TIA e TARES;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche confermando il 69 % a carico delle utenze domestiche e il 31 % a carico delle utenze non domestiche;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Piano Finanziario, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2020, il costo risulta suddiviso come indicato nell'Allegato C), pag.1), le tariffe per le Utenze domestiche e non domestiche sono determinate nell' allegato C) pag.1 e 2, e le utenze mercatali nell'allegato "C", pag.3, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Per le occupazioni non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetuta per più giorni la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, comprensiva della quota fissa e della quota variabile, è determinata per l'anno 2020 come segue per le seguenti categorie:

1. FIERE:

- Banchi di mercato (posteggi) fino a 24 mq. €. 6,45 per ogni giorno più Trib. Prov.le
- Banchi di mercato (posteggi) oltre a 24 mq. €. 8,75 per ogni giorno più Trib. Prov.le

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25/06/2020 "Proposta al Consiglio comunale di approvazione agevolazioni TARI per l'anno 2020 per le utenze domestiche", con la quale si propone di confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI" vigente, quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2019, in ordine alle agevolazioni/esenzioni TARI, e come riportato nell'allegato "D", unito al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'importo delle agevolazioni potenzialmente accordabili per le utenze domestiche di cui al punto precedente ammonta per l'anno 2020 ad €. 75.000,00 e qualora le richieste siano superiori le stesse saranno ridotte in percentuale;

Considerato che nel periodo di straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19 sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;

Ritenuto opportuno, al fine di contenere gli effetti negativi che tale situazione sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre un'agevolazione commisurata alla parte variabile della tariffa, direttamente collegata alla quantità di rifiuti prodotti, a beneficio delle attività che, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti, sono state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale;

Vista la nota di chiarimento emanata da IFEL – Fondazione Anci in data 24/4/2020, circa la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19:

Vista la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 emessa da ARERA, recante "Adozioni di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziata, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";

Dato atto che la suddetta deliberazione ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei presidenti Anci Regionali con nota dell'11/05/2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria, alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni;

Si ritiene opportuno, di conseguenza, concedere, per **il solo anno 2020**, l'agevolazione in riferimento all'entità della TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività e a seguito dell'emanazione di provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per un periodo di mesi 3 (tre), determinata nella seguente misura :

1. 100% della parte variabile della tariffa;
2. 25% della parte fissa della tariffa;

Il diritto all'agevolazione sarà subordinato alla presentazione di apposita autocertificazione (il modello sarà predisposto del Settore Finanze del Comune di Caselle T.se) a cura del relativo beneficiario, ai sensi del D.P.R. 445/00, stante le problematiche di individuazione in base ai codici ATECO, evidenziate anche da ANCI nella nota del 11/5/2020, e da presentare perentoriamente entro la data del 31 ottobre 2020;

Ritenuto opportuno assegnare un budget di €. 70.000,00 al fine di finanziare le riduzioni per le utenze non domestiche di cui al punto precedente, e che la quantificazione delle stesse potrà essere rideterminata con apposito atto a conclusione delle istruttorie/verifiche delle istanze presentate, fino alla concorrenza della disponibilità dello stanziamento;

Dato atto che alla copertura di tali agevolazioni si provvederà, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 a dall'art. 13 del regolamento TARI vigente, tramite risorse proprie di bilancio, per evitare che il costo venga ripartito sul Piano finanziario stesso costituendo un aggravio ulteriore ad altre categorie di contribuenti, e che si provvederà a successiva variazione di bilancio;

Richiamate, altresì, le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2020 relativa alla determinazione delle scadenze delle rate per l'anno 2020 e n. 19 del 29/05/2020 (proroga scadenza prima rata), si prende atto della determinazione delle rate TARI anno 2020 nel seguente modo:

ACCONTO (calcolato applicando l'80% delle tariffe TARI 2019)
1° rata scadenza **20 maggio 2020 prorogata al 20 luglio 2020**;
2° rata scadenza **20 settembre 2020**;

SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l'anno 2020)



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

scadenza **20 dicembre 2020**

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”, solo per il 2020;*
- che l'art. 138 del Decreto Legge n. 34 del 19/5/2020 ha abrogato la disciplina derogatoria del termine per l'approvazione delle aliquote Imu, delle tariffe Tari e dei rispettivi regolamenti per il 2020, riallineando il termine di approvazione degli stessi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con*



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 19/12/2019, “Conferma Tariffe Tari – Tassa sui rifiuti - anno 2020”, nella quale il Comune prendeva atto che avrebbe provveduto ad attestare la conformità delle tariffe sulla base della nuova normativa in itinere, fermo restando quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio e tenuto conto delle disposizioni di cui al citato DL n. 34/2019 (decreto crescita) convertito con la Legge n. 58/2019;

Dato atto che la presente deliberazione sostituisce la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2019 di cui al punto precedente;

Dato atto che i contenuti della presente saranno inseriti nel bilancio di previsione 2020/2022 con successivo atto di variazione di Bilancio;

Dato atto che con il Decreto Legge n. 18/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 31/07/2020;

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 27 luglio 2020;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Capo Settore Finanze, per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

presenti 12 – votanti 12 – FAVOREVOLI 11 - astenuto 1 (ESPOSITO Mauro) – contrari 0



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario, riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, validato dall'Autorità di Governo di Bacino, Consorzio di Bacino 16, con deliberazione n. 15 del 9/07/2020 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bacino 16 e relativi allegati, trasmessa in data 16/07/2020 – protocollo n. 2385, e agli atti dell'ente;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "C" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 6) di dare atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 25/06/2020 "Proposta al Consiglio comunale di approvazione agevolazioni TARI per l'anno 2020 per le utenze domestiche", con la quale si è ritenuto confermare per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti – TARI" vigente, quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2019, in ordine alle agevolazioni/esenzioni TARI, e come riportato nell'allegato "D" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 7) di dare atto che l'importo delle agevolazioni - utenze domestiche - potenzialmente accordabili ammonta per l'anno 2020 ad €. 75.000,00 e trova copertura al cap. 21605 "INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONI SOCIALI - AGEVOLAZIONI TARI - (ART. 14 DEL REGOLAMENTO)" del Bilancio 2020 e qualora le richieste siano superiori le stesse saranno ridotte in percentuale;
- 8) di concedere, per il **solo anno 2020**, l'agevolazione in riferimento all'entità della TARI dovuta dalle singole utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività e a seguito dell'emanazione di provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per un periodo di mesi 3 (tre), determinata nella seguente misura :
 1. 100% della parte variabile della tariffa;
 2. 25% della parte fissa della tariffa;

Il diritto all'agevolazione sarà subordinato alla presentazione di apposita autocertificazione (il modello sarà predisposto del Settore Finanze del Comune di Caselle T.se) a cura del relativo beneficiario, ai sensi del D.P.R. 445/00, stante le problematiche di individuazione in base ai codici ATECO, evidenziate anche da ANCI nella nota del 11/5/2020, e da presentare perentoriamente entro la data del 31 ottobre 2020;

- 9) di assegnare un budget di €. 70.000,00 al fine di finanziare le riduzioni per le utenze non domestiche di cui al punto precedente, e che la quantificazione delle stesse potrà essere rideterminata con apposito atto a conclusione delle istruttorie/verifiche delle istanze presentate, fino alla concorrenza della disponibilità dello stanziamento;
- 10) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al punto 6) e 8) viene garantita, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 e dall'art. 13 del regolamento TARI vigente, tramite risorse proprie di bilancio, per evitare che il costo venga ripartito sul Piano finanziario stesso costituendo un aggravio ulteriore ad altre categorie di contribuenti;



CITTÀ DI CASELLE TORINESE

11) di dare atto che i contenuti della presente deliberazione saranno inseriti nel bilancio di previsione 2020/2022 con successivo atto di variazione di Bilancio;

12) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

ACCONTO (calcolato applicando l'80% delle tariffe TARI 2019)

1° rata scadenza **20 maggio 2020 prorogata al 20 luglio 2020**;

2° rata scadenza **20 settembre 2020**;

SALDO (con conguaglio in base alle Tariffe deliberate per l'anno 2020)

scadenza **20 dicembre 2020**

13) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

14) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia gli allegati;

Con successiva votazione palese che dà il seguente risultato:

presenti 12 – votanti 12 – voti favorevoli 11 - astenuto 1 - (ESPOSITO Mauro) – contrari 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è corredato degli interventi dei consiglieri in forma audio e che il medesimo verrà corredato degli interventi in forma scritta in sede di approvazione verbali.



PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASELLE TORINESE



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Luca Baracco

Il Segretario Generale
Dott.ssa Diana VERNEAU

(atto sottoscritto digitalmente)
